



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 7 novembre 2008 (11.11)
(OR. en)**

15419/08

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0249 (COD)**

**TELECOM 185
MI 426
COMPET 453
DATAPROTECT 87
CONSOM 169
CAB 54
CODEC 1506**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	7 novembre 2008
Oggetto:	Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All.: COM(2008) 720 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 5.11.2008
COM(2008) 720 definitivo

2007/0249 (COD)

Proposta modificata di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce l'Autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche

(presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)

Proposta modificata di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce l'Autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. FASI DELLA PROCEDURA

La proposta – COM (2007) 699 definitivo – è stata adottata dalla Commissione il 13 novembre 2007 ed è stata trasmessa al Parlamento europeo ed al Consiglio il 15 novembre 2007.

Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il proprio parere sulla proposta della Commissione il 29 maggio 2008.

Il Comitato delle regioni ha adottato il proprio parere sulla proposta della Commissione il 18 giugno 2008.

Il 24 settembre 2008 il Parlamento europeo ha adottato 164 emendamenti in prima lettura.

2. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA

La proposta di istituire un'Autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche è parte integrante del pacchetto normativo UE per le comunicazioni elettroniche proposto dalla Commissione allo scopo di semplificare la qualità del contesto normativo, completare il mercato unico e garantire che i consumatori possano cogliere tutti i benefici di un mercato delle comunicazioni dinamico e sempre di più senza frontiere.

Obiettivo del regolamento proposto è l'istituzione di un organismo specializzato e indipendente che coadiuvi la Commissione e le autorità nazionali di regolamentazione nell'applicazione del quadro normativo della UE per le comunicazioni elettroniche.

L'Autorità dovrebbe integrare, a livello europeo, le mansioni di regolamentazione svolte in ambito nazionale dalle autorità di regolamentazione, fornendo in particolare: un quadro che consenta la cooperazione tra le autorità nazionali di regolamentazione, la sorveglianza regolamentare delle definizioni di mercato, l'analisi e l'attuazione delle misure correttive, la definizione dei mercati transnazionali, pareri in materia di armonizzazione delle radiofrequenze, decisioni in materia di amministrazione della numerazione e consigli in materia di portabilità dei numeri, consigli sulle problematiche legate alla sicurezza delle reti e dell'informazione e funzioni generali di informazione e consulenza su aspetti relativi al settore delle comunicazioni elettroniche.

3. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA MODIFICATA

La proposta modificata è volta ad adeguare la proposta originaria su una serie di punti suggeriti dal Parlamento europeo.

4. OSSERVAZIONI RELATIVE AGLI EMENDAMENTI ADOTTATI DAL PARLAMENTO EUROPEO

4.1. Emendamenti accettati dalla Commissione

La Commissione può accogliere i seguenti emendamenti: 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 42, 43, 44, 47, 48, 50, 54, 57, 59, 60, 62, 65, 66, 68, 69, 73, 77, 78, 79, 85, 87, 89, 91, 92, 94, 97, 98, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 115, 117, 120, 125, 133, 136, 140, 141, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 152, 153, 156, 163, 166.

4.2. Emendamenti accolti dalla Commissione in parte o con riserva di riformulazione

Emendamenti 12, 22, 49, 53, 61, 63, 70, 81, 83, 88, 99, 102, 107, 108, 109, 110, 111, 114, 116, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 129, 130, 131, 159, 160, 161 e 168.

La Commissione può accettare in linea di principio l'istituzione di un organismo che si allontana dall'Autorità quale inizialmente proposta e accoglie pertanto tutti gli emendamenti che fanno riferimento al cambiamento di denominazione. La Commissione propone di istituire l'Organo dei regolatori europei delle telecomunicazioni ("l'Organo").

– Emendamento 12

La Commissione accetta l'istituzione di un nuovo organismo chiamato "Organo dei regolatori europei delle telecomunicazioni" e inserisce nell'emendamento alcune modifiche per sottolineare l'importanza di rafforzare la cooperazione tra le autorità nazionali di regolamentazione. La Commissione può accogliere l'inserimento di "(di seguito ANR)" alla fine della prima frase.

Considerando 12:

"Quanto precede richiede **il rafforzamento della cooperazione tra le autorità nazionali di regolamentazione a livello europeo mediante l'istituzione di un nuovo organismo, l'Organo dei regolatori europei delle telecomunicazioni (di seguito "l'Organo").** *H-BERT* L'Organo darebbe un efficace contributo al completamento del mercato interno coadiuvando la Commissione e le autorità nazionali di telecomunicazioni (di seguito "ANR"). Esso dovrebbe operare come organismo di riferimento e assicurarsi la fiducia dei soggetti del settore grazie alla propria indipendenza, alla qualità delle consulenze e delle informazioni diffuse, alla trasparenza delle procedure e dei metodi operativi come pure alla diligenza nell'esecuzione dei compiti che gli sono assegnati."

– Emendamento 22

La Commissione può accettare questo nuovo considerando. Tuttavia, se da un lato alcuni mercati possono avere per loro natura caratteristiche transfrontaliere, la Commissione, dall'altro, non ha fino ad oggi individuato un siffatto mercato globale (contrariamente a quanto affermato nel testo proposto dal Parlamento europeo). Inoltre il ruolo dell'Organo dovrebbe essere quello di contribuire allo sviluppo di un approccio normativo comune. Infine il termine "servizi mondiali di telecomunicazioni", che non è definito nel quadro normativo dovrebbe essere sostituito da "servizi commerciali transfrontalieri".

Considerando 22 bis (nuovo):

I servizi commerciali transfrontalieri costituiscono un caso particolare per il quale potrebbe rendersi necessaria l'armonizzazione delle condizioni di autorizzazione. È generalmente riconosciuto che tali servizi, che consistono di servizi vocali e di gestione di

dati commerciali per imprese multinazionali ubicate in paesi diversi e sovente in continenti diversi, sono intrinsecamente transnazionali e, all'interno dell'Europa, paneuropei. ~~Il BERT~~ L'Organo deve contribuire allo sviluppo elaborare di un approccio normativo comune affinché i benefici economici di servizi integrati e senza soluzione di continuità siano percepiti in tutte le zone dell'Europa.

– Emendamento 49

La Commissione può accogliere l'inserimento di un nuovo paragrafo che migliora la proposta della Commissione, chiarendo il ruolo dell'Organo nei confronti delle autorità nazionali di regolamentazione e propone un riferimento al sostegno organizzativo per descrivere il ruolo dell'organismo. Tuttavia la frase "adotta posizioni comuni e osservazioni" dovrebbe essere soppressa in quanto è ridondante e già ripresa dall'articolo 3 della proposta.

Articolo 1, paragrafo 3:

~~*Il BERT*~~ L'Organo esegue i compiti che gli sono assegnati in cooperazione con le ANR e la Commissione.

~~*Il BERT*~~ L'Organo *funge da strumento per lo scambio di informazioni e l'adozione di decisioni coerenti da parte delle ANR. Esso fornisce ~~una~~ il base sostegno organizzativo al processo decisionale delle ANR adotta posizioni comuni e osservazioni, e fornisce inoltre consulenza alla Commissione e assiste le ANR in tutte le questioni che rientrano fra i compiti assegnati a queste ultime dalla direttiva quadro e dalle direttive particolari.*

– Emendamento 53

La Commissione valuta positivamente l'idea di chiarire il ruolo dell'Organo aumentando la coerenza nell'imposizione di misure correttive. Tuttavia se da un lato è accettabile il controllo degli sviluppi generali ai sensi dell'articolo 21 del regolamento, il controllo dell'attuazione è di spettanza della Commissione e quindi tale formulazione non può essere accettata. Inoltre l'espressione "posizioni comuni" dovrebbe essere sostituita da "approcci comuni" in quanto la prima ha un significato ben preciso nel diritto comunitario e UE.

Articolo 3, lettera a) bis (nuovo):

~~*"elabora posizioni"*~~ approcci comuni, orientamenti e migliori pratiche allo scopo di imporre soluzioni normative a livello nazionale e ne verifica l'attuazione negli Stati membri;

– Emendamento 61

L'emendamento sottolinea un aspetto importante dell'attività dell'Organo in relazione ai servizi transfrontalieri. La disposizione deve essere tuttavia parzialmente riformulata, in particolare per evitare l'espressione "servizi mondiali di telecomunicazione" che non è definita nel quadro normativo e resta poco chiara. Inoltre sarebbe più appropriato fare riferimento alle norme che disciplinano la fornitura di servizi transfrontalieri come a "norme comuni". Infine l'espressione "posizioni comuni" dovrebbe essere sostituita da "approcci comuni" in quanto la prima ha un significato ben preciso nel diritto comunitario e UE.

Articolo 3, lettera i) bis (nuova)

~~*"mette a punto posizioni"*~~ approcci comuni su questioni paneuropee transfrontaliere come gli SGT onde migliorare la coerenza normativa e promuovere un mercato unico paneuropeo e norme comuni paneuropee.

– Emendamento 63

La Commissione può accogliere alcune delle modifiche apportate alla prima frase ma ritiene eccessivo imporre alla Commissione l'obbligo di consultare l'Organo. La Commissione accoglie favorevolmente l'aggiunta dell'ultima frase, in quanto l'assistenza prestata al Parlamento europeo, in particolare per quanto concerne l'azione legislativa, potrebbe migliorare il processo e la qualità dell'atto in questione.

Articolo 4, paragrafo 2:

*"Al fine di promuovere l'applicazione armonizzata delle disposizioni della direttiva quadro e delle direttive particolari, la Commissione **può richiedere l'assistenza** dell'**Organo BERT** anche nella preparazione di raccomandazioni o decisioni che la Commissione deve adottare a norma dell'articolo 19 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). **Anche il Parlamento europeo può richiedere all'Organo BERT questo tipo di assistenza per soddisfare ogni sua ragionevole esigenza in relazione a inchieste, ai sensi dell'articolo 193 del trattato, o normative che rientrano nell'ambito delle funzioni dell'Organo BERT.**"*

– Emendamento 70

La Commissione può accogliere questo emendamento che va letto in relazione con il nuovo punto 3, lettera i) bis sulla promozione dei servizi transfrontalieri. La disposizione deve tuttavia essere riformulata: sembra più opportuno infatti riferirsi alle norme che disciplinano la fornitura di servizi transfrontalieri come a "norme comuni" e designare i fornitori di "servizi globali di telecomunicazioni" come fornitori di "servizi transfrontalieri".

Articolo 4, paragrafo 3, lettera p) bis (nuovo):

*"**misure intese a garantire la messa a punto di norme e requisiti comuni paneuropei per i fornitori di servizi commerciali transfrontalieri di telecomunicazioni globali (SGT).**"*

– Emendamento 81

La Commissione può accettare l'idea di un Organo che le fornisca consulenza e che operi in stretta cooperazione con il gruppo per la politica in materia di spettro radio ("RSPG") per questioni di sua competenza in relazione allo spettro. Non può tuttavia accettare che l'Organo fornisca consulenza all'RSPG e al comitato per lo spettro radio ("RSC"), in quanto non appare opportuno che un gruppo consultivo e un comitato ricevano consulenza. La Commissione può accogliere la soppressione dei riferimenti a studi e riesami e l'inserimento delle espressioni "a seconda dei casi e ... che interessano o sono interessate", intendendo con questo che il nuovo organo avrà un ruolo di secondo piano sulle questioni inerenti allo spettro.

Articolo 10, paragrafo 1:

*"A richiesta ~~il BERT~~ **l'Organo** fornisce consulenza, alla Commissione **e opera in stretta cooperazione con** ~~al~~ **il gruppo per la politica in materia di spettro radio (di seguito "RSPG") e/o al comitato per lo spettro radio ("RSC")**, a seconda dei casi, su questioni che rientrano nell'ambito delle sue funzioni e che interessano o sono interessate dall'uso delle radiofrequenze per le comunicazioni elettroniche nella Comunità. ~~Esso opera in stretta cooperazione con l'RSPG e l'RSC, a seconda dei casi.~~"*

– Emendamento 83

La Commissione può accettare il fatto che l'Organo possa contribuire alle relazioni pubblicate dalla Commissione ma respinge i riferimenti all'RSPG e all'RSC dal momento che questi

ultimi non producono relazioni. Il riferimento a "altri organi competenti" non può essere accolto perché troppo generico.

Articolo 10, paragrafo 4

~~"Il BERT~~ **L'Organo contribuisce, se del caso, alle relazioni pubblicate dalla Commissione, dall'RSPG, dall'RSC o da altri organi competenti,** in cui formula previsioni sugli sviluppi delle frequenze nel settore delle comunicazioni elettroniche e indica le politiche nelle quali individua possibili necessità e sfide."

– Emendamento 88

La Commissione può accogliere la riformulazione della prima frase ma il contenuto proposto, in cui l'Organo dovrebbe fornire consulenza a un gruppo consultivo (RSPG) e a un comitato (RSC), non è appropriato. La Commissione ritiene che vi sia l'esigenza di chiarire il ruolo dell'Organo in relazione alla procedura di selezione comune per i diritti d'uso dello spettro/numerazione.

Articolo 13, primo comma:

"La Commissione può chiedere ~~al BERT~~ all'Organo di fornire alla Commissione ~~stessa, all'RSPG o all'RSC~~ un parere sulla revoca dei diritti d'uso delle radiofrequenze e dei numeri assegnati nell'ambito delle procedure comuni di cui all'articolo 6 ter della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni)."

– Emendamento 99

La Commissione può accettare la soppressione del riferimento alla gestione del registro di informazione sullo spettro, purché sia inteso che il nuovo organo avrà un ruolo di secondo piano sulle questioni inerenti allo spettro. La Commissione non può invece accogliere la soppressione del riferimento alla gestione della banca dati sul roaming mobile. Il regolamento sul roaming è parte integrante del quadro normativo e l'Organo è istituito con l'obiettivo di coadiuvare la Commissione e le ANR nell'attuazione di tale quadro e si trova in una posizione ottimale per svolgere questo compito. La soppressione di questo punto priverebbe la Commissione, le ANR e i consumatori di uno strumento a loro disposizione per l'attuazione del quadro normativo in materia di roaming.

Articolo 20:

"Gestione del registro di informazione sullo spettro e della banca dati sul roaming mobile

L'Organo è responsabile della gestione e pubblicazione di una banca dati sui prezzi dei servizi voce e dati per gli utenti di telefonia mobile in roaming all'interno della Comunità; se del caso essa deve indicare i costi specifici relativi alle chiamate fatte e ricevute in roaming nelle regioni ultraperiferiche della Comunità. L'Organo effettua un monitoraggio dell'evoluzione di tali prezzi e ne dà conto in una relazione annuale.

– Emendamento 102

La Commissione può accogliere l'inserimento della prima frase nel primo periodo e l'aggiunta dell'ultima frase. La Commissione non può invece accettare la soppressione della frase

"unitamente alla pubblicazione della relazione annuale" e ritiene che essa vada mantenuta come nella proposta originaria.

Articolo 21, paragrafo 3:

"La Commissione può chiedere all'Organo ~~al~~ BERT di trasmettere, unitamente alla pubblicazione della relazione annuale, un parere sulle misure che potrebbero essere adottate per superare i problemi individuati nella valutazione degli aspetti di cui al paragrafo 1. Il parere è presentato al Parlamento europeo."

– Emendamento 107

La Commissione può accettare la soppressione delle lettere d), e) e f) ma non del riferimento al consiglio di amministrazione. L'approccio adottato fin qui dal Parlamento europeo solleva una serie di problemi di tipo giuridico, istituzionale e di bilancio. È necessario sottoporre a ulteriore valutazione la struttura precisa prevista dal Parlamento europeo, in particolare per salvaguardare la competenza della Comunità e il ruolo della Commissione, garantendo al contempo l'indipendenza delle ANR.

Articolo 24:

"Struttura dell'Organo:

~~H~~ BERT L'Organo è costituito da:

a) un ~~comitato dei regolatori~~ consiglio di amministrazione

b) un comitato dei regolatori

c) un direttore *esecutivo*."

– Emendamento 108

La Commissione non può accogliere la soppressione del riferimento al consiglio di amministrazione che garantisce un "approccio comunitario" La struttura precisa dell'Organo deve essere delineata in modo tale da salvaguardare la competenza comunitaria e il ruolo della Commissione, garantendo al contempo l'indipendenza delle ANR.

Articolo 25, paragrafo 1

"Il ~~comitato dei regolatori~~ consiglio di amministrazione è composto di dodici membri, sei nominati dalla Commissione e sei dal Consiglio, da un membro per Stato membro, e scelti tra i responsabili o i rappresentanti di alto livello designati dalle ANR indipendenti, competenti per l'applicazione quotidiana del quadro normativo ~~nelle~~ negli Stati membri in questione. ~~Le ANR nominano un sostituto per Stato membro. La Commissione è presente in qualità di osservatore, previo consenso del comitato dei regolatori.~~

– Emendamenti 109, 110, 111, 116, 118, 119, 122, 123 e 124

La struttura prevista dal Parlamento europeo, e in particolare la soppressione del riferimento al consiglio di amministrazione negli emendamenti 109, 110, 111, 116, 118, 119, 122, 123 e 124 e la sua sostituzione con un comitato dei regolatori non può essere accettata dalla Commissione. Il riferimento al comitato dei regolatori dei cui agli emendamenti 109, 110,

111, 116, 118, 119, 122, 123 e 124 dovrebbe essere sostituito da riferimenti al consiglio di amministrazione.

- Emendamento 114

La Commissione non può accogliere la soppressione del riferimento al consiglio di amministrazione. È tuttavia opportuno rafforzare il ruolo del comitato dei regolatori nella scelta del direttore esecutivo.

Articolo 26, paragrafo 1

"Il ~~comitato dei regolatori~~ consiglio di amministrazione, **sentito il comitato dei regolatori e dando a quest'ultimo la possibilità di confermare o no l'elenco dei candidati di cui all'articolo 29, paragrafo 2, e di indicare un candidato preferito,** nomina il direttore *esecutivo* a norma di **tale disposizione.** ~~Il comitato dei regolatori adotta ogni decisione inerente all'esercizio delle funzioni del BERT elencate all'articolo 3.~~

– Emendamento 121

Poiché la Commissione rileva che il Consiglio e il Parlamento europeo concordano sul fatto di mantenere l'ENISA distinta dal nuovo organo, la soppressione del riferimento al responsabile principale della sicurezza delle reti e la sua sostituzione con un riferimento al direttore esecutivo può essere accolta. La Commissione, tuttavia, non può accogliere la soppressione del riferimento al consiglio di amministrazione che garantisce un "approccio comunitario"

Articolo 26, paragrafo 8:

"Il consiglio di amministrazione ~~comitato dei regolatori~~ esercita l'autorità disciplinare sul *direttore esecutivo*."

– Emendamenti 129 e 130

La struttura prevista dal Parlamento europeo non può essere accettata dalla Commissione. Il consiglio di amministrazione deve essere mantenuto per tutelare gli interessi della Comunità. Gli emendamenti 129 e 130, pertanto, non possono essere accolti e gli articoli 27 e 28, che fanno riferimento al comitato dei regolatori, devono essere reinseriti.

– Emendamento 131

La Commissione propone alcune modifiche al testo per sottolineare il fatto che il direttore "esecutivo" non accetta istruzioni da alcuno Stato membro né da organismi pubblici o privati.

Articolo 29, paragrafo 1:

"~~Il BERT~~ **L'Organo** è gestito dal direttore *esecutivo*, il quale, nell'esercizio delle sue funzioni, agisce ~~è responsabile dinanzi~~ **sotto la guida del comitato dei regolatori** e, sulla base ~~delle istruzioni di quest'ultimo~~. Il direttore esecutivo non sollecita né accetta ***in nessun caso*** alcuna istruzione da alcun governo o organismo.

- Emendamento 132

È opportuno fare riferimento al meccanismo modificato, secondo il quale il comitato dei regolatori ha l'opportunità di confermare l'elenco dei candidati al posto di direttore esecutivo e di indicare il candidato preferito.

Articolo 29, paragrafo 2

Previa consultazione del comitato dei regolatori ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione ~~emittato dai regolatori~~, in base ai suoi meriti, alle sue competenze e alla sua esperienza nel settore delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica sulla base di un elenco di almeno due candidati proposto dalla Commissione ~~Il Parlamento europeo e la Commissione possono esprimere un parere non vincolante sull'idoneità del~~ Il candidato selezionato dal consiglio di amministrazione, ~~emittato dai regolatori~~, prima della sua nomina, può essere ~~A tal fine il candidato è~~ invitato a fare una dichiarazione presso la competente commissione del Parlamento europeo e a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest'ultima."

– Emendamento 159

La Commissione può accogliere la semplificazione proposta dal Parlamento europeo ma è necessario reintrodurre il riferimento al consiglio di amministrazione. È necessario sottoporre a ulteriore valutazione la struttura precisa prevista dal Parlamento europeo, in particolare per salvaguardare la competenza della Comunità e il ruolo della Commissione, garantendo al contempo l'indipendenza delle ANR.

Articolo 44:

Il ~~personale del BERT~~, dell'Organo, i membri del consiglio di amministrazione ~~emittato dai regolatori~~ e il *direttore esecutivo rendono annualmente una dichiarazione* di impegno e una dichiarazione di interessi con la quale indicano l'assenza di interessi diretti o indiretti che possano essere considerati in contrasto con la loro indipendenza. Tali dichiarazioni sono rese per iscritto."

– Emendamento 160

La Commissione può accogliere la semplificazione proposta dal Parlamento europeo ma è necessario reintrodurre il riferimento al consiglio di amministrazione. È necessario sottoporre a ulteriore valutazione la struttura precisa prevista dal Parlamento europeo, in particolare per salvaguardare la competenza della Comunità e il ruolo della Commissione, garantendo al contempo l'indipendenza delle ANR.

Articolo 45, paragrafo 2

~~Il BERT~~ L'Organo si impegna a mettere a disposizione del pubblico e delle parti interessate informazioni obiettive, affidabili e facilmente accessibili, in particolare, se opportuno, in merito ai risultati del suo operato. Esso inoltre rende pubbliche le dichiarazioni di interesse dei membri del consiglio di amministrazione, del comitato dei regolatori e del direttore esecutivo.

– Emendamento 161

La Commissione può accogliere la semplificazione proposta dal Parlamento europeo ma è necessario reintrodurre il riferimento al consiglio di amministrazione. È necessario sottoporre a ulteriore valutazione la struttura precisa prevista dal Parlamento europeo, in particolare per salvaguardare la competenza della Comunità e il ruolo della Commissione, garantendo al contempo l'indipendenza delle ANR.

Articolo 46, paragrafo 2

"I membri del consiglio di amministrazione dell'Organo, *i membri del comitato dei regolatori* del BERT, il direttore *esecutivo*, gli esperti esterni e i membri del personale del BERT dell'Organo, *sono* soggetti ai requisiti di riservatezza ai sensi dell'articolo 287 del trattato, anche dopo la cessazione delle loro funzioni."

– Emendamento 168

L'articolo deve indicare tutte le entrate e, pertanto, la Commissione non può accettare l'espressione "in particolare". La Commissione può accogliere i testi delle lettere a) e b). Un contributo finanziario delle autorità di regolamentazione può essere accettato purché esso sia erogato su base volontaria come originariamente proposto dalla Commissione. Se tali contributi fossero resi obbligatori, per alcune ANR sarebbe difficile contribuire al finanziamento dell'Organo da parte delle loro scarse risorse finanziarie. Analogamente la Commissione non può accettare il testo della lettera d) che indica una durata precisa per l'attuazione di una forma obbligatoria di finanziamento nazionale. La Commissione ritiene che il testo della lettera c) sia accettabile anche se una quota così rigorosa non potrebbe funzionare nella pratica, visto che l'Organo deve poter impiegare il personale in funzione delle sue necessità. La Commissione proporrebbe di inserire la lettera c) in un altro paragrafo.

Articolo 36, paragrafo 1

'1. Le entrate e *le risorse* del BERT dell'Organo sono costituite ~~in particolare~~ da:

a) una sovvenzione della Comunità, iscritta alla pertinente voce del bilancio generale dell'Unione europea (Sezione Commissione), decisa dall'autorità di bilancio e conforme al punto 47 dell'Accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria;

b) un contributo finanziario volontario da parte delle autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri di ciascuna ANR. ~~Gli Stati membri garantiscono che le ANR dispongano delle risorse finanziarie necessarie per partecipare alle attività del BERT;~~

2. (e) fino a un massimo della metà del personale professionale è costituita da esperti nazionali distaccati (END) provenienti dalle autorità nazionali;

~~*d) il comitato dei regolatori stabilisce, al più tardi sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, il livello del contributo finanziario che ciascuno Stato membro deve versare in base alla lettera b);*~~

~~*e) l'adeguatezza della struttura di bilancio e l'osservanza degli Stati membri sono riesaminate entro il 1° gennaio 2014."*~~

4.3. Emendamenti non accettati dalla Commissione

Gli emendamenti 4, 5, 7, 13, 16, 18, 19, 24, 37, 38, 39, 40, 41, 45, 46, 51, 52, 55, 56, 58, 64, 67, 71, 72, 74, 75, 76, 80, 82, 84, 86, 90, 93, 95, 96, 112, 113, 126, 127, 128, 134, 135, 137, 138, 139, 142, 148, 150, 151, 154, 155, 157, 158, 162, 164, 165, 167 non possono essere accolti dalla Commissione.

5. PROPOSTA MODIFICATA

Visto l'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE, la Commissione modifica la propria proposta come sopra indicato.

SCHEMA FINANZIARIA LEGISLATIVA MODIFICATA

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA:

PROPOSTA MODIFICATA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE ISTITUISCE UN'AUTORITÀ EUROPEA DEL MERCATO DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

2. QUADRO ABM / ABB

Settore: Società dell'informazione

Attività: Politica delle comunicazioni elettroniche

3. LINEE DI BILANCIO

3.1. Linee di bilancio (linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa - ex linee B e A) e loro denominazione:

Vengono proposte nuove linee di bilancio per i titoli 1 e 2 e per il titolo 3:

09.02.04.01 L'Organo dei regolatori europei delle telecomunicazioni - Contributo nell'ambito dei titoli 1 e 2

09.02.04.02 L'Organo dei regolatori europei delle telecomunicazioni - Contributo nell'ambito del titolo 3

3.2. Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria:

2010 – 2015

Eventuali nuovi stanziamenti dopo il 2013 dovranno essere decisi nell'ambito delle nuove prospettive finanziarie da parte dell'autorità di bilancio.

3.3. Caratteristiche di bilancio:

Linea di bilancio	Tipo di spesa		Nuova	Partecipazione EFTA	Partecipazione di paesi candidati	Rubrica delle prospettive finanziarie
09.02.04.01	SNO	Stanz. dissoci.	SÌ	SÌ	NO	N. 1bis
09.02.04.02	SNO	Stanz. dissoci.	SÌ	SÌ	NO	N. 1bis

4. SINTESI DELLE RISORSE

4.1. Risorse finanziarie

4.1.1. Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP)

Mio EUR (al terzo decimale)

Tipo di spesa	Sezione n.		2010	2011	2012	2013	Totale
---------------	------------	--	------	------	------	------	--------

09.02.04.02 L'Organo dei regolatori europei delle telecomunicazioni- Contributo nell'ambito del titolo 3

Stanziamenti di impegno (SI)	8.1.	a	0,900	1,410	1,440	1,460	5,210
Stanziamenti di pagamento (SP)		b	0,900	1,410	1,440	1,460	5,210

09.02.04.01 L'Organo dei regolatori europei delle telecomunicazioni - Contributo nell'ambito dei titoli 1 e 2

Risorse umane e spese connesse (SND)	8.2.4.	d	1,786	2,810	2,810	2,810	10,216
Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse	8.2.5.	e	0,784	1,220	1,220	1,220	4,444
Totale			2,570	4,030	4,030	4,030	14,660

Costo totale indicativo dell'intervento

TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane		a+d+e	3,470	5,440	5,470	5,490	19,870
TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane		b+d+e	3,470	5,440	5,470	5,490	19,870

4.1.2. Compatibilità con la programmazione finanziaria

- La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore
- La proposta implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie
- La proposta può comportare l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo interistituzionale¹ (relative allo strumento di flessibilità o alla revisione delle prospettive finanziarie).

¹ Punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

4.1.3. Incidenza finanziaria sulle entrate

- Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate
- La proposta ha un'incidenza finanziaria. Quella che segue è una stima prudentiale dei contributi volontari che gli Stati membri devono apportare conformemente alla base giuridica;

Mio EUR (al primo decimale)

Linea di bilancio	Entrate	Prima dell'azione 2009	Situazione a seguito dell'azione			
			2010	2011	2012	2013
	<i>a) Entrate in valore assoluto</i>	0	0,2	0,4	0,5	0,5
	<i>b) Modifica delle entrate</i>	<i>Variazioni</i>	0,2	0,2	0,1	0

4.2. Risorse umane in equivalente tempo pieno (ETP), compresi funzionari, personale temporaneo ed esterno – cfr. ripartizione al punto 8.2.1.

Fabbisogno annuo	2010	2011	2012	2013
Totale risorse umane	18	28	28	28

5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI

5.1. Necessità dell'azione a breve e lungo termine

L'Organo, operando nell'ambito delle disposizioni della direttiva quadro e delle direttive particolari, contribuirà a migliorare il funzionamento del mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche, in particolare per quanto attiene allo sviluppo delle comunicazioni elettroniche intracomunitarie. Fungerà da centro di competenze in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica a livello dell'UE, attingendo alle competenze delle autorità nazionali di regolamentazione.

5.2. Valore aggiunto dell'intervento comunitario, coerenza e eventuale sinergia con altri strumenti finanziari

Un'applicazione coerente del quadro normativo in materia di comunicazioni elettroniche migliorerà la concorrenza e contribuirà alla competitività.

Lo sviluppo di servizi transnazionali può essere ostacolato dalla necessità di conformarsi a condizioni nazionali differenti. La competenza di un organo comunitario contribuirà a ridurre questo ostacolo ma anche ad alleggerire l'onere amministrativo per le imprese.

5.3. **Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori**

Per quanto riguarda la definizione e l'analisi dei mercati nazionali e transnazionali, un indicatore appropriato è il numero di osservazioni pertinenti inviato alla Commissione.

Per quanto riguarda infine gli altri compiti dell'Organo (consigli su controversie transfrontaliere, scambi, diffusione e rilevazione di informazioni, consigli su aspetti normativi, gestione della banca dati sul roaming delle reti mobili), l'efficacia delle misure potrà essere valutata direttamente considerando l'uso e l'efficienza di questi servizi.

5.4. **Modalità di attuazione (dati indicativi)**

- Gestione centralizzata***
 - diretta da parte della Commissione
 - indiretta, con delega a:
 - agenzie esecutive
 - organismi istituiti dalle Comunità a norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario
 - organismi pubblici nazionali/organismi con funzioni di servizio pubblico
- Gestione concorrente o decentrata***
 - con Stati membri
 - con paesi terzi
- Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare)***

6. CONTROLLO E VALUTAZIONE

6.1. Sistema di controllo

Ogni anno, l'operato dell'Organo è oggetto di controllo e valutazione attraverso la sua relazione generale annuale (per l'anno precedente), e il programma di lavoro (per l'anno successivo). Questi due documenti sono adottati dal consiglio di amministrazione dell'Organo. Il programma di lavoro viene inviato al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione e la relazione annuale viene trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo e alla Corte dei conti.

6.2. Valutazione

6.2.1. Valutazione ex-ante

La valutazione d'impatto della Commissione, allegata alla presente proposta, riguarda la valutazione ex-ante relativa alle necessità/problemi, agli obiettivi, alle opzioni strategiche (e ai rischi ad esse associati), all'impatto socioeconomico e alle disposizioni di monitoraggio associate all'Organo. Inoltre, l'allegato III della valutazione d'impatto contiene un'analisi costi-benefici relativa all'Organo².

L'analisi costi-benefici ha dimostrato che, prendendo in considerazione uno scenario prudente, nei settori di sua pertinenza l'Organo consentirebbe di realizzare benefici economici totali di circa 10-30 volte superiori ai suoi costi di bilancio (ovvero, l'ordine di grandezza dei benefici sarebbe di circa 250–800 milioni di euro). Presupponendo invece scenari più ottimistici sulla crescita dei mercati paneuropei, i benefici si situerebbero tra 550 e 1 400 milioni di euro.

Uno dei principali fattori alla base di tali benefici è la riduzione del rischio normativo che si otterrebbe grazie all'operato dell'Organo. Anche una riduzione marginale di tale rischio in Europa (nell'ordine del 10%), si tradurrebbe in una riduzione del costo del capitale per l'industria. Inoltre, se l'attuazione di progetti di grande portata di questo tipo potesse realizzarsi in un solo anno, i benefici economici potrebbero ammontare a diverse centinaia di milioni di euro.

Vi sono poi altre importanti considerazioni di tipo qualitativo che depongono a favore dell'istituzione dell'Organo e che non possono essere adeguatamente quantificate in un'analisi costi-benefici. Nel lungo termine uno dei più importanti benefici economici associati all'operato dell'Organo sarà ascrivibile al fatto di consentire la concorrenza tra le nuove differenti piattaforme tecnologiche.

L'Organo potrebbe dare inoltre un contributo sostanziale alla riduzione dei rischi normativi dei progetti di R&S, contribuendo a far aumentare gli investimenti in R&S e di conseguenza a colmare il solco tra il livello degli investimenti effettivi e quello degli investimenti socialmente auspicabili con modalità efficienti e di mercato.

² SEC(2007) 1472.

La maggior parte dei benefici sopra illustrati non è conseguibile con l'attuale coordinamento – anche qualora quest'ultimo fosse rafforzato – tra gli Stati membri (analizzato come opzione alternativa nella valutazione d'impatto) che si basa sulla struttura di coordinamento a maglie "allentate" del gruppo di regolatori europei (GRE). Una procedura di valutazione inter pares del GRE senza alcun potere di veto non può essere considerata un meccanismo altrettanto credibile per ridurre il rischio di errori normativi in Europa o per diminuire l'incertezza percepita dal mercato quanto alla discrezionalità dei fattori normativi.

Pertanto, anche adottando scenari prudenti sui benefici potenziali e i costi relativi, l'istituzione dell'Organo costituisce un'opzione efficace ed economicamente vantaggiosa e pienamente giustificabile sul piano delle prospettive di bilancio della UE.

6.2.2. *Modalità e periodicità delle valutazioni successive*

L'Organo, in linea con il regolamento che lo istituisce, dovrà pubblicare ogni anno una relazione generale sulle sue attività dell'anno precedente che sarà trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo e alla Corte dei conti. La relazione illustrerà tutti gli interventi specifici effettuati dall'Organo e fornirà indicazioni per la valutazione degli interventi operati nell'ambito della revisione del regolamento proposta.

Entro cinque anni dall'effettivo inizio delle attività dell'Organo dovrà essere effettuata una valutazione esterna indipendente sull'attuazione del regolamento proposto. Dopo questa valutazione iniziale della fase di avviamento, l'operato dell'Organo verrà sottoposto a valutazione almeno ogni cinque anni.

7. **MISURE ANTIFRODE**

Ai fini della lotta contro la frode, la corruzione e altre attività illegali, le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999 si applicano senza restrizione all'Organo, che aderirà inoltre all'accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, relativo alle inchieste interne effettuate dall'OLAF. L'autorità emanerà sollecitamente disposizioni ad hoc per il suo personale.

8. DETTAGLI SULLE RISORSE

Si stima che l'Organo, una volta completata la sua istituzione, avrà un organico permanente di 28 ETP. Quanto al bilancio annuale si prevede che sarà di 3,5 milioni di euro il primo anno, per aumentare poi a 5,5 milioni di euro a partire dal secondo anno.

8.1. Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

09.02.04.02 L'organo dei regolatori europei delle telecomunicazioni – Contributo nell'ambito del titolo 3	2010	2011	2012	2013	TOTALE
OBIETTIVO OPERATIVO: Consolidamento del mercato interno					
Regolazione economica, analisi del mercato, cooperazione, migliori pratiche e competenza tecnica	0,900	1,410	1,440	1,460	5,210
COSTO TOTALE	0,900	1,410	1,440	1,460	5,210

La spesa di esercizio sarà coperta da un contributo erogato dalla Comunità al bilancio dell'Organo.

8.2. Spesa amministrativa dell'Organo

La spesa amministrativa sarà coperta dal bilancio dell'Organo, che a sua volta verrà finanziato da un contributo della Comunità al bilancio dell'Organo (linea di bilancio 09.02.04.01 L'Organo dei regolatori europei delle telecomunicazioni- Contributo nell'ambito dei titoli 1 e 2).

8.2.1. Risorse umane: numero e tipo

La tabella indica il personale assegnato all'organo.

Tipo di posto		Personale da assegnare alla gestione dell'azione utilizzando risorse esistenti e/o supplementari (numero di posti/ETP)			
		2010	2011	2012	2013
Agenti temporanei	AD	7	11	11	11
	AST	3	5	5	5
Personale esterno	CA	2	2	2	2
	END	6	10	10	10

TOTALE	18	28	28	28
---------------	-----------	-----------	-----------	-----------

8.2.2. Descrizione dei compiti derivanti dall'azione

La tabella che segue indica la ripartizione del personale dell'Organo, una volta che sarà pienamente operativo. Per quanto riguarda le cifre riportate per gli END e i CA, i posti corrispondenti dovrebbero essere coperti solo quando veramente necessario in funzione dell'evoluzione del carico di lavoro dell'Organo. Se tutte le posizioni END sono coperte, ci sarebbero al massimo 20 FTE di livello AD (più il direttore), di cui una metà massimo di esperti nazionali distaccati delle ANR.

	AD	AST	END	Contrattuali	Totale
Direttore	1	1	1	-	3
Operazioni: regolazione economica, analisi di mercato, cooperazione, migliori pratiche e competenze tecniche	9	3	9	2	23
Amministrazione e sostegno	1	1	-	-	2
Totale	11	5	10	2	28

8.2.3. Origine delle risorse umane (statutaria)

L'istituzione dell'Organo non avrà un impatto sul numero di posti (personale statutario) della Commissione (vedi anche punto 8.3 qui di seguito).

- Posti pre-assegnati nell'ambito dell'esercizio SPA/PPB (Strategia politica annuale/Progetto preliminare di bilancio) per l'anno n
- Posti da richiedere nelle procedure SPA/PPB
- Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna)
- Posti necessari per l'anno n ma non previsti nell'esercizio SPA/PPB dell'anno considerato

8.2.4. Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi

Mio EUR (al terzo decimale)

Tipo di risorse umane	2010	2011	2012	2013
Agenti temporanei	1,220	1,952	1,952	1,952
Personale esterno (END, contrattuali, ecc.)	0,566	0,858	0,858	0,858
Costi totali delle risorse umane e costi connessi	1,786	2,810	2,810	2,810

I costi annui medi sono stimati a 122 000 euro per il personale temporaneo, 73 000 euro per gli END e 64 000 per gli altri impiegati.

8.2.5. Altre spese amministrative

La tabella che segue mostra una ripartizione della spesa amministrativa che sarà coperta da un contributo della Comunità al bilancio dell'organo (Linea di bilancio 09.02.04.01 L'Organo dei regolatori europei delle telecomunicazioni- Contributo nell'ambito dei titoli 1 e 2).

Mio EUR (al terzo decimale)

	2010	2011	2012	2013	TOTAL E
Infrastruttura (immobili e spese connesse), apparecchiature, beni di consumo, comunicazione, IT, ecc.	0,290	0,450	0,450	0,450	1,640
Trasferte e riunioni	0,214	0,336	0,336	0,336	1,222
Servizi amministrativi (traduzioni, studi, consulenze, ecc.)	0,280	0,434	0,434	0,434	1,582
Totale altre spese di gestione	0,784	1,220	1,220	1,220	4,444

8.3. Spesa amministrativa della Commissione

Gli altri compiti della Commissione in relazione al monitoraggio e alla gestione dell'Organo non richiedono ulteriori posti e spesa in aggiunta alle risorse attualmente utilizzate per il coordinamento con il GRE. La DG responsabile può temporaneamente redistribuire le risorse esistenti, qualora ce ne fosse bisogno.